

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 80

45° anno

23 marzo 2002

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 522/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 523/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali 3
- Regolamento (CE) n. 524/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 525/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 8
- Regolamento (CE) n. 526/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo 9
- Regolamento (CE) n. 527/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania 10
- Regolamento (CE) n. 528/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia 12
- Regolamento (CE) n. 529/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 14

Regolamento (CE) n. 530/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	16
Regolamento (CE) n. 531/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001	18
Regolamento (CE) n. 532/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001	19
Regolamento (CE) n. 533/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001	20
Regolamento (CE) n. 534/2002 della Commissione, del 22 marzo 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001	21
★ Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE	22
★ Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori	29
Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori	34
★ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto	35

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2002/237/CE:

★ Decisione della Commissione, del 21 marzo 2002, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 1121]	40
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 472/2002 della Commissione, del 12 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (GU L 75 del 16.3.2002)	42
--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 522/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	199,0
	204	153,7
	212	239,1
	624	212,2
	999	201,0
0707 00 05	052	134,0
	204	27,7
	999	80,8
0709 90 70	052	144,3
	204	60,1
	999	102,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	62,8
	204	50,3
	212	49,0
	220	45,4
	421	29,6
	448	26,7
	624	73,3
	999	48,2
0805 50 10	052	43,5
	600	49,6
	999	46,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,7
	388	104,0
	400	114,0
	404	96,8
	508	81,5
	512	88,0
	524	75,1
	528	86,9
	720	113,2
	728	131,3
	999	93,2
0808 20 50	388	75,3
	400	120,0
	512	71,8
	528	72,4
	999	84,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 523/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2002****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 marzo 2002, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	37,75
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	21,00
1006 30 92 9100	203,00
1006 30 92 9900	203,00
1006 30 94 9100	203,00
1006 30 94 9900	203,00
1006 30 96 9100	203,00
1006 30 96 9900	203,00
1006 30 98 9100	203,00
1006 30 98 9900	203,00
1006 30 65 9900	203,00
1007 00 90 9000	21,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	41,00
1102 20 10 9200	30,10
1102 20 10 9400	25,80
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	38,70
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 524/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2002**

che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esperienza, risultano in pratica onerosi gli impegni che gli offerenti devono attualmente assumere in base ai regolamenti (CE) n. 1938/2001 ⁽³⁾, (CE) n. 1939/2001 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1940/2001 ⁽⁵⁾ della Commissione, modificati dal regolamento (CE) n. 15/2002 ⁽⁶⁾.
- (2) L'efficacia della misura può essere migliorata, prevenendo un'alternativa all'attuale obbligo di preventiva trasformazione del risone in prodotto semigreggio e spezzato, tramite la trasformazione in riso lavorato. Dato che le nuove condizioni garantiscono l'utilizzazione del riso al di fuori del circuito del consumo umano, i risifici possono partecipare alla gara.
- (3) Al fine di risolvere quanto prima le difficoltà incontrate dagli offerenti, è opportuno prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione. In considerazione del ritardo nello smaltimento del riso posto in vendita, è necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 sono modificati come segue.

- 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
⁽³⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 11.
⁽⁴⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.
⁽⁵⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.
⁽⁶⁾ GU L 4 dell'8.1.2002, pag. 3.

«2. Gli offerenti assumono i seguenti impegni:

- a) — se l'offerente è un produttore di mangimi:

utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione, il riso per il quale è dichiarato aggiudicatario, salvo caso di forza maggiore, e procedere immediatamente sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti indicati nell'allegato II intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;

- se l'offerente è un risificio:

applicare al riso per il quale è dichiarato aggiudicatario, entro un termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione, i trattamenti previsti all'allegato 3 e, salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro un termine di quattro mesi dalla data dell'aggiudicazione;

- b) farsi carico dei costi di trasformazione di cui agli allegati II e III;

- c) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto degli impegni assunti.»

- 2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le offerte sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;
- c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone stabilito il giorno dell'offerta e aumentato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro due giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la dichiarazione di aggiudicazione.»

- 3) All'articolo 5, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione dei mercoledì 27 marzo 2002 e 8 maggio 2002.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 maggio 2002 alle ore 12 (ora di Bruxelles).»

4) All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è interamente svincolata:

- se viene apportata la prova del trattamento previsto all'allegato II e viene incorporato almeno il 95 % delle piccole rotture e/o dei frammenti ottenuti,
- se viene apportata la prova del trattamento previsto all'allegato III e almeno il 95 % del riso lavorato ottenuto viene incorporato negli alimenti composti.»

5) Il testo del titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino».

6) È inserito il seguente allegato III:

«ALLEGATO III

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1) Il risone deve essere lavorato, in modo da ottenere il 70 % almeno di riso lavorato, espresso in peso di risone; il riso lavorato ottenuto:

- contiene una percentuale di grani interi pari a quella constatata sul campione rappresentativo prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato,
- presenta le stesse caratteristiche e rappresenta la stessa varietà del riso aggiudicato.

2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere contrassegnato tramite colorante "blu patentato V E131" o "verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142" in modo da poter essere identificato.»

7) Gli allegati III e IV diventano rispettivamente gli allegati IV e V.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1940/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla gara parziale il cui termine di presentazione delle offerte scade il 3 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in t)

Luogo di ammasso	Quantitativi
Formigliana (Vercelli)	671,630
Casalvolone (Novara)	395,410
Villa Poma (Mantova)	527,660
Racconigi (Cuneo)	2 003,840
Pontelagorino (Ferrara)	9 098,844
Casaleto Vaprio (Cremona)	6 054,900
Novara	419,880
La Spezia	629,230
Cambiano (Torino)	2 252,637
Sannazzaro (Pavia)	1 462,150
Camisano Vicentino (Vicenza)	11 172,545
Mede (Pavia)	426,350
Moncrivello (Vercelli)	2 274,650
Castellazzo Bormida (Alessandria)	391,970
Mandrogne (Alessandria)	537,260
Fossano (Cuneo)	1 034,580
Totale	39 353,536»

REGOLAMENTO (CE) N. 525/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2002

recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 156/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 20 bis le disposizioni applicabili alla gestione del contingente di latte in polvere da esportare verso la Repubblica dominicana nel quadro del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. Date le difficoltà connesse con l'applicazione di detto memorandum, che potrebbero rendere necessarie alcune modifiche del regime attuale, è opportuno rinviare il periodo di

presentazione delle domande per il contingente relativo al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, per il contingente relativo al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, le domande di titoli sono presentate dal 1° al 10 maggio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 29.1.2002, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 526/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2002
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 885/2001 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 20 marzo 2002, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 aprile 2002, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001,

rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 16 al 19 marzo 2002 e sospendere per queste zone fino al 1° maggio 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 19 marzo 2002 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 57,09 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura dell'8,48 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 1° maggio 2002, sono sospesi per le zone 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 20 marzo 2002, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 23 marzo 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 527/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
T1	100,0
T2	100,0
T3	100,0
S1	100,0
S2	100,0
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

REGOLAMENTO (CE) N. 528/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2002****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato I.
2. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
23	100,00
24	100,00
25	100,00
26	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002
23	284,4
24	98,3
25	93,9
26	612,6

REGOLAMENTO (CE) N. 529/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

REGOLAMENTO (CE) N. 530/2002 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2002

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 2002 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 2002 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2002 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2002
1	100,00

ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2002
1	5 154

REGOLAMENTO (CE) N. 531/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2002****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 15 al 21 marzo 2002 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 532/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 193,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 533/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 203,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 534/2002 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 marzo 2002, è fissata una restituzione massima pari a 307,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 535/2002 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2002****che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2000/330/CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/298/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 ottobre 1999 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha adottato una relazione⁽³⁾ concernente l'adeguamento degli allegati tecnici della direttiva 64/432/CEE agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.
- (2) Secondo tale relazione, le prove per la brucellosi devono essere effettuate conformemente al Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), terza edizione, 1996.
- (3) Nell'agosto 2001 l'OIE ha pubblicato la quarta edizione del suddetto manuale, che contiene alcune modifiche della descrizione delle prove per la brucellosi.
- (4) Si è reso quindi necessario modificare l'allegato C della direttiva 64/432/CEE per definire, ai fini della sorveglianza e degli scambi intracomunitari, procedure d'analisi quanto più possibile conformi alle norme dell'OIE, ma anche per tener conto del parere del comitato scientifico e dei laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri che collaborano nell'ambito della rete dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi dell'Unione europea.

(5) La decisione 2000/330/CE della Commissione, del 18 aprile 2000, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, deve essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato C della direttiva 64/432/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2000/330/CE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Sono autorizzate ai fini della certificazione la prova di fissazione del complemento, le prove con antigene Brucella tamponato e le prove ELISA realizzate in conformità alle disposizioni di cui all'allegato C della direttiva 64/432/CEE.»;

2) l'allegato è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

⁽³⁾ SANCO/B3/R10/1999.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 37.

ALLEGATO

«ALLEGATO C

BRUCELLOSI

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AGENTE EZIOLOGICO

La dimostrazione, mediante colorazione acido-resistente modificata o immunospecifica, di organismi con morfologia riferibile a Brucella nel materiale abortivo, nelle secrezioni vaginali o nel latte, costituisce una prova presuntiva della brucellosi, specie se tale dimostrazione è convalidata da prove sierologiche.

Dopo l'isolamento batterico, la specie e la biovariante devono essere identificate mediante lisi fagica e/o prove di metabolismo ossidativo, caratteristiche culturali, biochimiche o sierologiche.

I materiali ed i metodi utilizzati, la loro normalizzazione e l'interpretazione dei risultati devono essere conformi a quanto prescritto nel Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'OIE (4^a edizione, 2000), capitolo 2.3.1 (brucellosi bovina), capitolo 2.4.2 (brucellosi ovi-caprina) e capitolo 2.6.2 (brucellosi suina).

2. PROVE IMMUNOLOGICHE

2.1. Materiali di riferimento

2.1.1. Per la preparazione di tutti gli antigeni utilizzati nella prova del rosa bengala (RBT), nella prova di sieroagglutinazione (SAT), nella prova di fissazione del complemento (CFT) e nella prova dell'anello sul latte (MRT) devono essere utilizzati i ceppi 99 (Weybridge) o 1119-3 (USDA) della biovariante 1 di Brucella abortus.

2.1.2. Il siero standard di riferimento per le prove RBT, SAT, CFT e MRT è il siero standard internazionale dell'OIE (OIEISS), precedentemente denominato secondo siero internazionale standard anti-Brucella abortus dell'OMS (ISAbS).

2.1.3. I sieri standard di riferimento per l'ELISA sono:

- l'OIEISS,
- il siero standard ELISA debolmente positivo dell'OIE (OIEELISA_{WP}SS),
- il siero standard ELISA fortemente positivo dell'OIE (OIEELISA_{SP}SS),
- il siero standard ELISA negativo dell'OIE (OIEELISA_NSS).

2.1.4. I sieri standard sopra elencati sono disponibili presso la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, Regno Unito.

2.1.5. I sieri standard OIEISS, OIEELISA_{WP}SS, OIEELISA_{SP}SS e OIEELISA_NSS sono gli standard internazionali primari in base ai quali ogni Stato membro deve costituire gli standard nazionali di riferimento secondari ("standard di lavoro") per ciascuna prova.

2.2. Prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o altre prove di agglutinazione per l'individuazione di anticorpi brucellari nel siero o nel latte

2.2.1. Materiali e reagenti

La tecnica utilizzata e l'interpretazione dei risultati devono essere state validate conformemente ai principi stabiliti nel capitolo 1.1.3 del Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'OIE (4^a edizione, 2000) e dovrebbero almeno comprendere studi diagnostici e di laboratorio.

2.2.2. Standardizzazione della prova

2.2.2.1. Standardizzazione della procedura di prova per i campioni di siero individuali:

- a) una pre-diluizione a 1/150 ⁽¹⁾ dell'OIEISS o una pre-diluizione a 1/2 dell'OIEELISA_{WP}SS o una pre-diluizione a 1/16 dell'OIEELISA_{SP}SS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) deve dare una reazione positiva;
- b) una pre-diluizione a 1/600 dell'OIEISS o una pre-diluizione a 1/8 dell'OIEELISA_{WP}SS o una pre-diluizione a 1/64 dell'OIEELISA_{SP}SS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) deve dare una reazione negativa;

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, nelle diluizioni indicate per la composizione dei liquidi reattivi un valore di 1/150, ad esempio, significa una diluizione di 1 in 150.

- c) l'OIEELISA_NSS deve sempre dare una reazione negativa.
- 2.2.2.2. Standardizzazione della procedura di prova per i pool di campioni di siero:
- a) una pre-diluizione a 1/150 dell'OIEISS o una pre-diluizione a 1/2 dell'OIEELISA_{wp}SS o una pre-diluizione a 1/16 dell'OIEELISA_{sp}SS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) ed ancora diluita con sieri negativi un numero di volte pari al numero di campioni che compongono il pool deve dare una reazione positiva;
 - b) l'OIEELISA_NSS deve sempre dare una reazione negativa;
 - c) la prova deve essere in grado di individuare l'infezione in un singolo animale appartenente al gruppo di animali dei quali sono stati raggruppati i campioni di siero.
- 2.2.2.3. Standardizzazione della procedura di prova per campioni di latte di massa o pool di sieri di latte:
- a) una pre-diluizione a 1/1 000 dell'OIEISS o una pre-diluizione a 1/16 dell'OIEELISA_{wp}SS o una pre-diluizione a 1/125 dell'OIEELISA_{sp}SS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) e nuovamente diluita a 1/10 in latte negativo deve dare una reazione positiva;
 - b) l'OIEELISA_NSS diluito a 1/10 in latte negativo deve sempre dare una reazione negativa;
 - c) la prova deve essere in grado di individuare l'infezione in un singolo animale appartenente al gruppo di animali dei quali sono stati raggruppati i campioni di latte o siero di latte.
- 2.2.3. *Condizioni di impiego del metodo ELISA per la diagnosi della brucellosi bovina*
- 2.2.3.1. Se per l'ELISA sui campioni di siero si utilizzano le condizioni di calibrazione di cui sopra, la sensibilità diagnostica dell'ELISA deve essere pari o superiore a quella delle prove RBT o CFT, tenuto conto della situazione epidemiologica in cui è utilizzata.
- 2.2.3.2. Se per l'ELISA sui campioni di latte di massa si utilizzano le condizioni di calibrazione di cui sopra, la sensibilità diagnostica dell'ELISA deve essere pari o superiore a quella della prova MRT, tenuto conto non soltanto della situazione epidemiologica, ma anche delle caratteristiche medie dei sistemi di allevamento e dei limiti massimo e minimo delle caratteristiche stesse.
- 2.2.3.3. Quando la metodica ELISA è usata ai fini della certificazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, o ai fini dell'attribuzione e del mantenimento della qualifica di un allevamento conformemente all'allegato A, capitolo II, punto 10, il pool di campioni di siero deve essere effettuato in modo che i risultati delle prove permettano di risalire univocamente ai singoli animali inclusi nel pool. Eventuali prove di conferma devono essere effettuate su campioni di siero prelevato dai singoli animali.
- 2.2.3.4. L'ELISA può essere utilizzata su un campione di latte di massa proveniente da un'azienda in cui almeno il 30 % delle vacche da latte sia in lattazione. Se si ricorre a tale metodica, ci si deve assicurare che i campioni prelevati per l'analisi permettano di risalire univocamente ai singoli animali da cui proviene il latte esaminato. Eventuali prove di conferma devono essere effettuate su campioni di siero prelevati dai singoli animali.
- 2.3. **Prova di fissazione del complemento (CFT)**
- 2.3.1. L'antigene è costituito da una sospensione batterica in soluzione salina fenolata [NaCl allo 0,85 % (m/v) e fenolo allo 0,5 % (v/v)] o in tampone veronal. Gli antigeni possono essere forniti concentrati, purché il fattore di diluizione sia indicato sull'etichetta del flacone. L'antigene deve essere conservato a 4 °C e non deve essere congelato.
- 2.3.2. I sieri devono essere inattivati come segue:
- bovini: 56-60 °C per 30-50 minuti,
 - suini: 60 °C per 30-50 minuti.
- 2.3.3. Per un'esecuzione corretta della prova, si dovrebbe usare una concentrazione di complemento più alta della concentrazione minima necessaria ad un'emolisi totale.
- 2.3.4. Ogni volta che si esegue la fissazione del complemento devono essere effettuati i seguenti controlli:
- a) controllo del potere anticomplementare del siero;
 - b) controllo dell'antigene;
 - c) controllo delle emazie sensibilizzate;
 - d) controllo del complemento;
 - e) controllo di sensibilità della reazione mediante l'utilizzo di un siero positivo;
 - f) controllo della specificità della reazione mediante l'utilizzo di un siero negativo.

2.3.5. Calcolo dei risultati

L'OIEISS contiene 1 000 unità internazionali fissanti il complemento per ml (UICF/ml). Se l'OIEISS viene saggiato con un dato metodo, il risultato è espresso come titolo (T_{OIEISS}). Il risultato del siero in esame, dato come titolo (T_{SERO}), deve essere espresso in UICF/ml. Per convertire il titolo di un siero in esame (T_{SERO}) in unità internazionali fissanti il complemento, si utilizza il fattore (F), che si ricava dalla seguente formula:

$$F = 1\,000 \times 1/T_{\text{OIEISS}}$$

e il numero di unità internazionali fissanti il complemento per ml (UICF/ml) presenti nel siero in esame ($UICF_{\text{SERO}}$), si ricava dalla seguente formula:

$$UICF_{\text{TESTSERO}} = F \times T_{\text{TESTSERO}}$$

2.3.6. Interpretazione dei risultati

Un siero che contiene 20 o più unità internazionali fissanti il complemento per ml è considerato positivo.

2.4. Prova dell'anello sul latte (MRT)

- 2.4.1. L'antigene è costituito da una sospensione batterica in una soluzione salina fenolata [NaCl allo 0,85 % (m/v) e fenolo allo 0,5 % (v/v)] colorata con ematossilina. L'antigene deve essere conservato a 4 °C e non deve essere congelato.
- 2.4.2. La sensibilità dell'antigene deve essere standardizzata rispetto all'OIEISS in modo che l'antigene dia una reazione positiva con una diluizione a 1/500 dell'OIEISS in latte negativo e una reazione negativa con una diluizione a 1/1 000.
- 2.4.3. La prova dell'anello sul latte deve essere effettuata su campioni che rappresentano il contenuto di ogni bidone di latte o il contenuto di ogni cisterna aziendale.
- 2.4.4. I campioni di latte non devono essere stati congelati, riscaldati o agitati violentemente.
- 2.4.5. La reazione deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
- su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 1 ml cui sono stati aggiunti 0,03 ml o 0,05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati,
 - su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 2 ml cui sono stati aggiunti 0,05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati,
 - su un volume di latte di 8 ml cui sono stati aggiunti 0,08 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati.
- 2.4.6. La miscela di latte e di antigene deve essere tenuta in termostato a 37 °C per 60 minuti insieme agli standard di lavoro positivi e negativi. Un'incubazione successiva di 16-24 ore a 4 °C aumenta la sensibilità del test.
- 2.4.7. Interpretazione dei risultati:
- a) reazione negativa: latte colorato, crema decolorata;
 - b) reazione positiva:
 - latte e crema colorati in modo identico, oppure
 - latte decolorato e crema colorata.

2.5. Prova del rosa bengala (RBT)

- 2.5.1. L'antigene è costituito da una sospensione batterica in diluente per l'antigene di Brucella tamponato a pH $3,65 \pm 0,05$, colorato mediante rosa bengala. L'antigene deve essere consegnato pronto per l'uso, deve essere conservato a 4 °C e non deve essere congelato.
- 2.5.2. L'antigene è preparato indipendentemente dalla concentrazione delle cellule, ma la sua sensibilità deve essere standardizzata rispetto all'OIEISS in modo che l'antigene dia reazione positiva ad una diluizione del siero 1/45 e reazione negativa ad una diluizione del siero 1/55.
- 2.5.3. La RBT deve essere effettuata nel modo seguente:
- a) il siero (20-30 µl) viene mescolato con un volume equivalente di antigene su una piastra bianca o un piatto smaltato in modo da formare un'area circolare di circa 2 cm di diametro. La miscela viene agitata delicatamente per 4 minuti a temperatura ambiente e quindi osservata con una buona illuminazione per verificare l'agglutinazione;
 - b) può essere utilizzato un metodo automatizzato, purché abbia sensibilità e precisione almeno pari al metodo manuale.

2.5.4. Interpretazione dei risultati

Qualsiasi reazione visibile è considerata positiva, salvo che non si rilevi un'eccessiva essiccazione sui bordi.

Per ciascuna serie di prove devono essere allestiti gli standard di lavoro positivi e negativi.

2.6. Prova di sieroagglutinazione (SAT)

2.6.1. L'antigene è costituito da una sospensione batterica in una soluzione salina fenolata [NaCl allo 0,85 % (m/v) e fenolo allo 0,5 % (v/v)]. Non deve essere utilizzata formaldeide.

Gli antigeni possono essere forniti concentrati purché il fattore di diluizione sia indicato sull'etichetta del flacone.

Per ridurre il numero di falsi positivi alla prova di sieroagglutinazione, alla sospensione di antigene può essere aggiunto EDTA in quantità tale che la sua concentrazione finale nella prova sia 5 mM. In questo caso il pH della sospensione di antigene deve essere riportato ad un valore di 7,2.

2.6.2. L'OIEISS contiene 1 000 unità internazionali agglutinanti.

2.6.3. L'antigene è preparato indipendentemente dalla concentrazione delle cellule, ma la sua sensibilità deve essere standardizzata rispetto all'OIEISS in modo che l'antigene dia un'agglutinazione del 50 % ad un diluizione finale del siero compresa tra 1/600 e 1/1 000 oppure un'agglutinazione del 75 % ad un diluizione finale del siero compresa tra 1/500 e 1/750.

Può anche essere opportuno confrontare la reattività delle nuove partite di antigene con quella di partite standardizzate precedentemente, utilizzando un pannello di sieri conosciuti.

2.6.4. La prova viene effettuata in provette o in micropiastre. La miscela di antigene e siero diluito deve essere tenuta in termostato a 37 °C per 16-24 ore.

Per ciascun siero devono essere preparate almeno tre diluizioni. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite di positività avvenga nella provetta mediana (o nel pozzetto mediano se si utilizza il metodo in micropiastre).

2.6.5. Interpretazione dei risultati

Il grado di agglutinazione brucellare di un siero deve essere espresso in unità internazionali per ml (UI/ml).

Un siero che contiene 30 o più unità internazionali per ml è considerato positivo.

3. ALTRE PROVE

3.1. Intradermoreazione brucellare (BST)

3.1.1. Condizioni per l'uso dell'intradermoreazione

a) L'intradermoreazione per la brucellosi non può essere utilizzata per la certificazione negli scambi intracomunitari.

b) L'intradermoreazione per la brucellosi è una delle prove più specifiche per l'individuazione della brucellosi in animali non vaccinati; tuttavia la diagnosi non deve essere effettuata esclusivamente sulla base di reazioni intradermiche positive.

c) I bovini che sono risultati negativi ad una delle prove sierologiche descritte nel presente allegato e che reagiscono positivamente all'intradermoreazione brucellare devono essere considerati infetti.

d) I bovini che sono risultati positivi ad una delle prove sierologiche descritte nel presente allegato possono essere sottoposti all'intradermoreazione brucellare per rafforzare l'interpretazione dei risultati delle prove sierologiche, particolarmente nei casi in cui negli allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi non può essere esclusa una reazione incrociata con anticorpi contro altri batteri.

3.1.2. La prova deve essere condotta utilizzando un preparato allergenico contro la brucellosi standardizzato e definito, che non contenga antigene lipopolisaccaridico liscio (LPS), poiché questo potrebbe provocare reazioni infiammatorie non specifiche o interferire con le successive prove sierologiche.

Uno di questi allergeni è la Brucellina INRA preparata da un ceppo non liscio di *B. melitensis*. I requisiti per la sua produzione sono descritti nella sezione B2 del capitolo 2.4.2 del Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'OIE (4^a edizione, 2000).

3.1.3. Procedura di prova

3.1.3.1. 0,1 ml di Brucellina vengono iniettati per via intradermica nella plica caudale, nella pelle del fianco o in un lato del collo.

3.1.3.2. La lettura deve essere eseguita dopo 48-72 ore.

3.1.3.3. Lo spessore della cute deve essere misurato nel punto di inoculazione con un calibro di Vernier prima dell'inoculazione e al momento della lettura.

3.1.3.4. Interpretazione dei risultati

Una reazione molto evidente è facilmente riconoscibile dalla presenza di gonfiore e indurimento locale.

L'intradermoreazione brucellare deve essere considerata positiva quando si ha un ispessimento della cute di 1,5-2 mm o più.

3.2. Prove di immunoassorbimento enzimatico competitivo (ELISAc)

3.2.1. Condizioni per l'uso dell'ELISA competitiva (ELISAc)

- a) L'ELISAc non può essere utilizzata per la certificazione negli scambi intracomunitari.
- b) L'ELISAc ha mostrato una specificità più alta, ad esempio, di quella dell'ELISA indiretta e quindi può essere utilizzata per rafforzare l'interpretazione dei risultati delle altre prove sierologiche.

3.2.2. Procedura di prova

La prova deve essere eseguita conformemente a quanto previsto nel capitolo 2.3.1(2)(a) del Manuale di norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell'OIE (4^a edizione, 2000).

4. LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

4.1. Compiti e responsabilità

I laboratori nazionali di riferimento hanno la responsabilità di:

- a) approvare i risultati degli studi di validazione che dimostrano l'affidabilità del metodo di prova utilizzato nello Stato membro interessato;
- b) stabilire il numero massimo di campioni che devono formare i pool in relazione ai kit ELISA utilizzati;
- c) calibrare i sieri standard nazionali secondari di riferimento ("standard di lavoro") con i sieri standard internazionali primari di riferimento di cui al paragrafo 2.1;
- d) controllare la qualità di tutti i lotti di antigeni e di kit ELISA utilizzati nel rispettivo Stato membro;
- e) collaborare nell'ambito della rete dei laboratori nazionali di riferimento per la brucellosi dell'Unione europea.

4.2. Elenco dei laboratori nazionali di riferimento

BELGIO

Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA/CODA)
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles/Brussel

DANIMARCA

Danish Veterinary Laboratory
Bulowsvej 27
DK-1790 Copenhagen

GERMANIA

Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BGVV)
Nationales Veterinärmedizinisches Referenzlabor für Brucellose
Postfach 33 00 13
D-14191 Berlin

GRECIA

Veterinary Laboratory of Larissa
Department of Microbiology
6th km of National Road Larissa-Trikala
GR-4111 10 Larissa

SPAGNA

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe
Camino del Jau S/N
E-18320 Santa Fe (Granada)

FRANCIA

Laboratoire national et OIE/FAO de référence pour la brucellose
Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
BP 67
F-94703 Maisons-Alfort Cedex

IRLANDA

Brucellosis Laboratory
Model Farm Road
Cork
Ireland

ITALIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
I-64100 Teramo

LUSSEMBURGO

State Laboratory for Veterinarian Medicine
54, av Gaston Diderich
B.P. 2081
L-1020 Luxembourg

PAESI BASSI

Centraal Instituut voor DierziekteControle
CIDC-Lelystad
Houtribweg 39
PO Box 2004
8203 AA Lelystad
Nederland

AUSTRIA

Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen
Robert-Koch-Gasse 17
A-2340 Modling

PORTOGALLO

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, n.º 701
P-1549-011 Lisboa

FINLANDIA

National Veterinary and Food Research Institute
Hämeentie 57
PO Box 45
FIN-00581 Helsinki

SVEZIA

National Veterinary Institute
S-751 89 Uppsala

REGNO UNITO

- 1) FAO/WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Brucellosis
Veterinary Laboratories Agency
New Haw
Addlestone
Surrey KT15 3NB
United Kingdom
 - 2) Immunodiagnosics Department
Veterinary Sciences Division
Stoney Road Stormont
Belfast BT4 3SD
United Kingdom»
-

DIRETTIVA 2002/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 marzo 2002****che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 23 gennaio 2002,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 136 del trattato, la Comunità e gli Stati membri si prefiggono in particolare di promuovere il dialogo sociale.
- (2) Il punto 17 della carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede, tra l'altro, che occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri.
- (3) La Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un'azione comunitaria in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori nelle imprese della Comunità.
- (4) La Commissione, a seguito di tale consultazione, ha ritenuto che un'azione comunitaria fosse auspicabile ed ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Queste hanno trasmesso alla Commissione i loro pareri.
- (5) Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo.
- (6) L'esistenza di quadri giuridici a livello comunitario e nazionale, intesi a garantire il coinvolgimento dei lavoratori nell'andamento delle imprese e nelle decisioni che li

riguardano, non ha sempre impedito che decisioni gravi che interessavano dei lavoratori fossero adottate e rese pubbliche senza che fossero state preventivamente osservate procedure adeguate di informazione e di consultazione.

- (7) Occorre intensificare il dialogo sociale e le relazioni di fiducia nell'ambito dell'impresa per favorire l'anticipazione dei rischi, sviluppare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro e agevolare l'accesso dei lavoratori alla formazione nell'ambito dell'impresa in un quadro di sicurezza, promuovere la sensibilizzazione dei lavoratori alle necessità di adattamento, aumentare la disponibilità dei lavoratori ad impegnarsi in misure e azioni intese a rafforzare la loro occupabilità, promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione dell'impresa e nella determinazione del suo futuro, nonché rafforzare la competitività dell'impresa.
- (8) Occorre, in particolare, promuovere e intensificare l'informazione e la consultazione sulla situazione e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché, quando dalla valutazione effettuata dal datore di lavoro risulta che l'occupazione nell'ambito dell'impresa può essere minacciata, sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in termini di formazione e di miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare tali effetti negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori suscettibili di essere interessati da tali effetti.
- (9) L'informazione e la consultazione in tempo utile costituiscono una condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell'economia, in particolare mediante lo sviluppo di nuove procedure di organizzazione del lavoro.
- (10) La Comunità ha definito e attua una strategia per l'occupazione, imperniata sui concetti di anticipazione, prevenzione e occupabilità, che si desidera integrare quali elementi fondamentali in tutte le politiche pubbliche suscettibili di incidere positivamente sull'occupazione, anche a livello delle imprese, attraverso l'intensificazione del dialogo sociale, al fine di facilitare un cambiamento coerente con il mantenimento dell'obiettivo prioritario dell'occupazione.

⁽¹⁾ GU C 2 del 5.1.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 258 del 10.9.1999, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 58.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 223), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 55). Posizione comune del Consiglio del 27 luglio 2001 (GU C 307 del 31.10.2001, pag. 16) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

- (11) Lo sviluppo del mercato interno deve realizzarsi in modo armonioso, preservando i valori essenziali sui quali si basano le nostre società, in particolare facendo beneficiare tutti i cittadini dello sviluppo economico.
- (12) L'ingresso nella terza fase dell'unione economica e monetaria comporterà l'approfondimento e l'accelerazione delle pressioni competitive a livello europeo, esigendo un accompagnamento sociale più intenso a livello nazionale.
- (13) I quadri giuridici in materia di informazione e di consultazione dei lavoratori esistenti a livello comunitario e nazionale sono spesso eccessivamente orientati al trattamento a posteriori dei processi di cambiamento, trascurano i fattori economici delle decisioni e non favoriscono una reale anticipazione dell'evoluzione dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e la prevenzione dei rischi.
- (14) Il complesso di queste evoluzioni politiche, economiche, sociali e giuridiche impone un adattamento del quadro giuridico esistente, che prevede strumenti giuridici e pratici che consentano l'esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione.
- (15) La presente direttiva non pregiudica i sistemi nazionali in cui l'esercizio concreto di tale diritto implica una manifestazione collettiva di volontà da parte dei relativi titolari.
- (16) La presente direttiva non pregiudica i sistemi che prevedono dispositivi di coinvolgimento diretto dei lavoratori, a condizione che questi possano in tutti i casi scegliere di esercitare il loro diritto all'informazione e alla consultazione tramite i rispettivi rappresentanti.
- (17) Poiché gli scopi dell'azione proposta, precedentemente menzionati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, trattandosi di stabilire un quadro per l'informazione e la consultazione dei lavoratori adeguato al nuovo contesto europeo sopra descritto, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) Con tale quadro generale ci si prefigge di definire prescrizioni minime applicabili ovunque nella Comunità senza impedire agli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli per i lavoratori.
- (19) Con tale quadro generale si intende altresì evitare vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da contrastare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Sembra appropriato, di conseguenza, limitare il campo d'applicazione della presente direttiva, secondo la scelta fatta dagli Stati membri, alle imprese che impiegano almeno 50 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 20 addetti.
- (20) Ciò tiene conto, senza recare pregiudizio, di altre misure e prassi nazionali volte a promuovere il dialogo sociale nelle imprese non coperte dalla presente direttiva, nonché nelle amministrazioni pubbliche.
- (21) Tuttavia, in via transitoria, gli Stati membri in cui non esiste un sistema istituzionale di informazione e consultazione dei lavoratori o un sistema di rappresentanza dei lavoratori dovrebbero avere la possibilità di limitare ulteriormente il campo di applicazione della presente direttiva in relazione al numero dei lavoratori.
- (22) Il quadro comunitario in questo settore dovrebbe limitare al livello minimo possibile gli oneri imposti alle imprese e agli stabilimenti, pur garantendo l'esercizio effettivo dei diritti accordati.
- (23) L'obiettivo di cui alla presente direttiva sarà raggiunto mediante l'instaurazione di un quadro generale che comprende i principi, le definizioni e le modalità dell'informazione e della consultazione, che spetterà agli Stati membri rendere concreti e adattare alle realtà nazionali, se del caso assegnando alle parti sociali un ruolo di rilievo che permetta loro di definire in piena libertà, mediante accordo, le modalità di informazione e di consultazione più conformi alle loro necessità e ai loro desideri.
- (24) È opportuno non incidere su un certo numero di specificità nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori che sussistono in alcuni diritti nazionali e di cui beneficiano le imprese che perseguono fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini di informazione o di espressione di opinioni.
- (25) Occorre proteggere le imprese e gli stabilimenti dalla divulgazione di talune informazioni particolarmente sensibili.
- (26) È opportuno consentire al datore di lavoro di non informare né consultare allorché ciò nuocerebbe gravemente all'impresa o allorché è tenuto a dare immediato seguito ad un'ingiunzione rivoltagli da un'autorità di controllo o di supervisione.
- (27) L'informazione e la consultazione comportano diritti e responsabilità per le parti sociali a livello dell'impresa o dello stabilimento.

- (28) Devono essere applicabili procedure amministrative o giudiziarie, nonché sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in caso di violazione degli obblighi ai sensi della presente direttiva.
- (29) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni, qualora siano più specifiche, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi⁽¹⁾, e della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti⁽²⁾.
- (30) La presente direttiva non dovrebbe incidere su altri diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori, compresi quelli che derivano dalla direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie per informare e consultare i lavoratori⁽³⁾.
- (31) L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe costituire una ragione sufficiente per giustificare una riduzione generale della protezione dei lavoratori nei settori da essa contemplati,

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «imprese», le imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate sul territorio degli Stati membri;
- b) «stabilimento», una unità di attività definita conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul territorio di uno Stato membro e nella quale l'attività economica è svolta in modo stabile con l'ausilio di risorse umane e materiali;
- c) «datore di lavoro», la persona fisica o giuridica parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori, conformemente alle leggi e prassi nazionali;
- d) «lavoratore», ogni persona che nello Stato membro interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale del lavoro e conformemente alle prassi nazionali;
- e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali;
- f) «informazione», la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla;
- g) «consultazione», lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri:

- a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o
- b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti.

Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati.

2. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche applicabili alle imprese o agli stabilimenti che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in deroga alla presente direttiva, disposizioni particolari applicabili agli equipaggi delle navi d'alto mare.

Articolo 1

Oggetto e principi

1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità.
2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da garantire l'efficacia dell'iniziativa.
3. In occasione della definizione o dell'applicazione delle modalità di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori operano in uno spirito di cooperazione nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo degli interessi dell'impresa o dello stabilimento e di quelli dei lavoratori.

⁽¹⁾ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64. Direttiva modificata dalla direttiva 97/74/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

Articolo 4

Modalità dell'informazione e della consultazione

1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo.

2. L'informazione e la consultazione riguardano:

- a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica;
- b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;
- c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie citate all'articolo 9, paragrafo 1.

3. L'informazione avviene ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione.

4. La consultazione avviene:

- a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati;
- b) al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
- c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro, in conformità dell'articolo 2, lettera f), e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;
- d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere;
- e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 5

Informazione e consultazione che derivano da un accordo

Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello adeguato, anche a livello dell'impresa o dello stabilimento, il compito di definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo negoziato le modalità di informazione e

consultazione dei lavoratori. Tali accordi nonché gli accordi esistenti alla data di cui all'articolo 11 così come le eventuali proroghe dei medesimi, possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Informazioni riservate

1. Gli Stati membri dispongono che, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata, nel legittimo interesse dell'impresa o dello stabilimento. Tale obbligo sussiste anche al termine del loro mandato, a prescindere dal luogo in cui si trovino. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza.

2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese o degli stabilimenti interessati o da arrecare loro danno.

3. Fatte salve le procedure nazionali esistenti gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso qualora il datore di lavoro esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi possono prevedere inoltre procedure destinate a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

Articolo 7

Protezione dei rappresentanti dei lavoratori

Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.

Articolo 8

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9

Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali

1. La presente direttiva non pregiudica le procedure specifiche di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE e all'articolo 7 della direttiva 2001/23/CE.

2. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.

3. La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia di informazione, consultazione e partecipazione vigenti negli ordinamenti nazionali.

4. L'applicazione della presente direttiva non costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.

Articolo 10

Misure transitorie

Fatto salvo l'articolo 3 uno Stato membro in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, non esiste un regime legale, generale e permanente di informazione e consultazione dei lavoratori, né un regime legale, generale e permanente di rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro che consenta ai lavoratori di essere rappresentati a tale scopo, può limitare l'applicazione delle disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva:

- a) alle imprese che impiegano almeno 150 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 100 addetti fino al 23 marzo 2007; e
- b) alle imprese che impiegano almeno 100 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 50 addetti nell'anno successivo alla data di cui alla lettera a).

Articolo 11

Recepimento della direttiva

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti sociali entro tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Verifica da parte della Commissione

Entro il 23 marzo 2007, la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA
COMMISSIONE****sulla rappresentanza dei lavoratori**

«Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rammentano le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 1994 nelle cause C-382/92 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso di trasferimenti di imprese) e C-383/92 (Licenziamenti collettivi)»

DIRETTIVA 2002/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2002
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 e l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 gennaio 2002,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽⁴⁾ fissa le norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. Esso non ha per oggetto gli altri aspetti dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto.
- (2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽⁵⁾, consente di adottare prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. Tenuto conto del suo carattere settoriale le disposizioni della presente direttiva prevalgono sulla direttiva 93/104/CE, in applicazione dell'articolo 14 di quest'ultima.
- (3) Malgrado attive negoziazioni tra le parti sociali non si è raggiunta un'intesa per i lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto.
- (4) È quindi necessario prevedere un insieme di prescrizioni più specifiche relative all'orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti ad assicurare la sicurezza dei trasporti nonché la salute e la sicurezza delle persone interessate.
- (5) Poiché gli scopi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario

per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo.

- (6) Il campo di applicazione della presente direttiva comprende soltanto i lavoratori mobili alle dipendenze di un'impresa di trasporto stabilita in uno Stato membro che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
- (7) Va precisato che i lavoratori mobili esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva diversi dagli autotrasportatori autonomi beneficiano di un grado minimo di tutela previsto dalla direttiva 93/104/CE. Tale tutela di base comprende le vigenti norme in materia di riposo sufficiente, di durata massima media settimanale della prestazione di lavoro, di ferie annuali, nonché talune disposizioni fondamentali applicabili ai lavoratori notturni, in particolare gli esami medici.
- (8) Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente dal campo di applicazione della presente direttiva in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.
- (9) Le definizioni di cui alla presente direttiva non devono costituire un precedente per altre normative comunitarie relative all'orario di lavoro.
- (10) Al fine di migliorare la sicurezza stradale, impedire distorsioni di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mobili oggetto della presente direttiva, questi ultimi dovrebbero sapere con precisione, da un lato, quali siano i periodi dedicati ad operazioni di autotrasporto che sono considerati orario di lavoro e, dall'altro, quali siano quelli che ne sono esclusi e che sono considerati come riposi intermedi, come periodi di riposo o tempi di disponibilità. Questi lavoratori dovrebbero aver diritto a riposi minimi giornalieri e settimanali, nonché ad adeguati riposi intermedi. È altresì necessario stabilire il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.
- (11) Dalla ricerca emerge che di notte l'organismo umano è più sensibile ai fattori di disturbo dell'ambiente circostante e a talune forme di organizzazione del lavoro particolarmente faticose, e che periodi prolungati di lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratori e compromettere la loro sicurezza, nonché la sicurezza stradale in generale.

⁽¹⁾ GU C 43 del 17.2.1999, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 33.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 235), confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 270), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41).

- (12) È pertanto necessario limitare la durata della prestazione di lavoro notturno e prevedere che i conducenti professionisti che prestano lavoro notturno siano adeguatamente compensati per la loro attività e non siano svantaggiati in termini di opportunità di formazione.
- (13) È opportuno che i datori di lavoro conservino documentazione dei casi di superamento della durata massima media settimanale della prestazione di lavoro applicabile ai lavoratori mobili.
- (14) Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea.
- (15) È opportuno che la Commissione controlli l'applicazione della presente direttiva e segua l'evoluzione del settore nei vari Stati membri, nonché sottoponga al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della normativa, nonché sulle conseguenze delle disposizioni relative al lavoro notturno.
- (16) È necessario prevedere la possibilità di deroghe a talune disposizioni, applicabili a seconda dei casi dagli Stati membri o dalle parti sociali. In presenza di tali deroghe i lavoratori interessati dovrebbero in generale poter beneficiare di equivalenti periodi di riposo compensativo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

Senza pregiudizio delle disposizioni del comma seguente, la presente direttiva si applica agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009.

Al più tardi due anni prima di tale data la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione analizza le conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva sulla sicurezza stradale, sulle condizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonché sugli aspetti sociali. Le circostanze, in ogni Stato membro, relative alla struttura dell'industria dei trasporti e all'ambiente di lavoro della professione del trasporto su strada saranno prese in consi-

derazione. Sulla base di questa relazione la Commissione presenterà una proposta intesa, a seconda del caso:

- a stabilire le modalità di inclusione degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva per quanto attiene a talune categorie di autotrasportatori autonomi che non partecipano ad attività di autotrasporto in altri Stati membri e che sono soggetti a vincoli locali per motivi oggettivi, quali la posizione periferica, le lunghe distanze interne e un ambiente concorrenziale particolare, oppure
- a non includere gli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva.

2. Ai lavoratori mobili esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva si applica la direttiva 93/104/CE.

3. Laddove la presente direttiva contiene prescrizioni più specifiche per i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto, essa prevale sulle pertinenti disposizioni della direttiva 93/104/CE ai sensi del suo articolo 14.

4. La presente direttiva integra le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR, che prevalgono su quelle della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) orario di lavoro:

- 1) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
 - il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono:
 - i) la guida;
 - ii) il carico e lo scarico;
 - iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;
 - iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;
 - v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;
 - i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;

- 2) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso.

Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;

b) tempi di disponibilità:

- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.

Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;

- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;

c) posto di lavoro:

- il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa,
- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni,
- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;

- d) «lavoratore mobile»: un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di passeggeri o di merci per conto proprio o di terzi;

- e) «autotrasportatore autonomo»: una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o merci dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è legata ad un datore di lavoro da un

contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti.

Ai fini della presente direttiva, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente direttiva;

- f) «persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto»: un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;
- g) «settimana»: il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
- h) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale tra le ore 0.00 e le ore 7.00;
- i) «lavoro notturno»: ogni prestazione espletata durante la notte.

Articolo 4

Durata massima settimanale della prestazione di lavoro

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) la durata media della settimana lavorativa non superi le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. L'articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma, del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma dell'accordo AETR, prevalgono sulle disposizioni della presente direttiva, purché il personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di quattro mesi;
- b) la durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro sia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto.

Articolo 5

Riposi intermedi

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, non lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.

2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

Articolo 6

Periodi di riposo

Ai fini della presente direttiva, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.

Articolo 7

Lavoro notturno

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore,
 - il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
2. Entro il 23 marzo 2007 la Commissione valuta, nell'ambito della relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, le conseguenze delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione correda eventualmente la relazione di opportune proposte.
3. La Commissione presenterà una proposta di direttiva contenente le disposizioni relative alla formazione dei conducenti professionisti, compresi quelli che prestano lavoro notturno, e i principi generali di tale formazione.

Articolo 8

Deroghe

1. È possibile, per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, derogare agli articoli 4 e 7 per mezzo di accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee.
2. La deroga all'articolo 4 non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo.

Articolo 9

Informazione e registri

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base della presente direttiva, senza pregiudizio della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle

condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ⁽¹⁾;

- b) senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.

Articolo 10

Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. L'attuazione della presente direttiva non costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 11

Sanzioni

Gli Stati membri decidono un regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

Negoziati con paesi terzi

Per applicare ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in un paese terzo una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, la Comunità avvierà negoziati con i paesi terzi interessati non appena la presente direttiva sarà entrata in vigore.

Articolo 13

Relazione

1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva, indicando la posizione delle parti sociali in proposito. La relazione deve pervenire alla Commissione entro il 30 settembre successivo alla fine del biennio cui essa si riferisce. Il biennio coincide con quello di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

⁽¹⁾ GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.

2. Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e sull'evoluzione del settore. Essa comunica la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 marzo 2005 ovvero provvedono affinché entro tale data le parti sociali abbiano stabilito consensualmente le disposizioni necessarie, fermo restando che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono a che speditori, caricatori, spedizionieri, capifila, subappaltatori e imprese che occupano lavoratori mobili rispettino le disposizioni pertinenti della presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2002

che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 1121]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/237/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/78/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 90/675/CEE del Consiglio ⁽²⁾, sulla cui base era stata elaborata la decisione 94/360/CE della Commissione ⁽³⁾.

(2) A seguito del rilevamento di tracce di ormoni xenobiotici promotori della crescita in carni importate provenienti dagli Stati Uniti d'America, la decisione 94/360/CE è stata modificata dalla decisione 1999/302/CE della Commissione ⁽⁴⁾ al fine di introdurre un sistema di controllo rafforzato su tutte le carni fresche e le frattaglie bovine in provenienza da tale paese, escluse le carni e le frattaglie di bisonte.

(3) Dopo l'individuazione di tali residui le autorità statunitensi hanno rafforzato nel giugno 1999 il loro programma «bovini senza ormoni». Tuttavia, in seguito ad altri problemi constatati nel corso di una missione negli Stati Uniti condotta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, detto programma è stato

sospeso nel luglio 1999 per essere poi rilanciato nel mese di settembre successivo, in forma più efficace, quale programma «bestiame non trattato con ormoni».

(4) In seguito al rilevamento da parte delle competenti autorità svizzere di dietilstilbestrolo (DES) nelle carni bovine importate dagli Stati Uniti, la decisione 1999/518/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ha ulteriormente modificato le misure in materia di controlli da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità, onde includervi apposite prove per gli stilbeni.

(5) Dati i risultati favorevoli ottenuti nel quadro del programma di prove, nel settembre 2000 la decisione 2000/583/CE della Commissione ⁽⁶⁾ ha ridotto la frequenza, da tutte le partite al 20 % delle stesse, dei controlli a cui sottoporre le carni fresche importate dagli Stati Uniti d'America ed ha liberato gli Stati membri dall'obbligo di consentire l'importazione sul rispettivo territorio delle sole partite per le quali i risultati degli esami e delle analisi risultavano favorevoli.

(6) Tale decisione ha costituito il primo passo verso la completa eliminazione dell'obbligo di sottoporre ad analisi per la ricerca di ormoni ogni partita selezionata per i controlli materiali e ne era previsto il riesame sulla base dei risultati dei controlli successivi, conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/302/CE.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 67.

- (7) Nel corso del periodo stabilito, nessun campione di carni fresche e di frattaglie bovine è risultato positivo nell'ambito degli ulteriori controlli stabiliti dalla decisione 1999/302/CE e dalla decisione 1999/518/CE nonché dei test effettuati nel quadro del programma di prove supplementari della Commissione per l'individuazione degli ormoni.
- (8) È pertanto opportuno eliminare l'obbligo di effettuare sul 20 % delle partite di carni importate dagli Stati Uniti d'America le analisi che consentono di rilevare l'eventuale presenza di ormoni e, per quanto riguarda le prove di laboratorio, considerare tali importazioni alla stessa stregua delle importazioni di carni provenienti dagli altri paesi terzi.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

L'articolo 1 bis è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 472/2002 della Commissione, del 12 marzo 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 75 del 16 marzo 2002)

Nell'allegato a pagina 20, nella seconda parte della tabella, nella terza e nella quarta colonna:

anziché: «Direttiva 2002/27/CE»,

leggi: «Direttiva 2002/26/CE».

e nella relativa nota in fondo alla tabella:

anziché: «GU L 75 del 16.3.2002, pag. 44.»,

leggi: «GU L 75 del 16.3.2002, pag. 38.».
